



comunità montana
dell'oltrepò pavese

REGOLAMENTO

PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI

TRASPORTO SOCIALE

Approvato con delibera dell'Assemblea della Comunità Montana dell'Oltrepò Pavese del 24/11/2011

27057 VARZI - PIAZZA UMBERTO I, 9
TEL. 0383/5458.11 FAX 0383/545850
COD. FISC. 95002050185

www.comunitamontanaoltrepo.it e:mail comunitamontanaoltrepo@cmop.it
Casella di posta elettronica certificata: cm.oltrepo_pavese@pec.regione.lombardia.it



Indice

Art. 1 – Finalità del servizio

Art. 2 – Oggetto del Regolamento

Art. 3 – Tipologia del Servizio

Art. 4 – Destinatari del Servizio

Art. 5 – Modalità di erogazione del servizio

Art. 6 – Modalità di accesso al servizio - **Accreditamento**

Art. 7 – Modalità di accesso al servizio - **Prenotazione**

Art. 8 – Erogazione del Servizio

Art. 9 – Concorso ai costi del servizio: Tariffe, riduzioni ed esenzioni

Art. 10 – Criteri di precedenza

Art. 11 - Assicurazione

Art. 12 – Informazione all'utenza

Art. 13 – Vigenza del Regolamento



ART. 1 FINALITÀ DEL SERVIZIO

1. La Comunità Montana dell'Oltrepò Pavese, come previsto ai sensi dell'art. 2 del vigente Statuto, promuove il benessere dei propri cittadini, con il fine di inserire ed integrare socialmente i medesimi, attraverso una rete di servizi e di prestazioni, a garanzia del diritto di vivere dignitosamente nel proprio ambiente;
2. Il servizio di "Trasporto Sociale" rientra tra gli interventi di natura socio-assistenziale inseriti nella convenzione della gestione associata dei servizi sociali nel territorio della Comunità Montana dell'Oltrepò Pavese, approvata con deliberazione dell'Assemblea n. 35/2009, al fine di consentire a persone non in grado di spostarsi autonomamente di accedere alle strutture ed ai servizi essenziali di cui necessitano

ART. 2 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina i principi e le modalità cui devono uniformarsi la gestione, l'erogazione ed i criteri di accesso al servizio di trasporto sociale gestito dalla Comunità Montana dell'Oltrepò Pavese;

ART. 3 TIPOLOGIA DEL SERVIZIO

1. Il Trasporto Sociale è un servizio atto a facilitare l'accesso alle strutture sanitarie, socio-sanitarie, socio-assistenziali nonché riabilitative pubbliche o convenzionate, agli uffici pubblici ed alle sedi di pubblici servizi.
2. Il servizio di Trasporto Sociale può essere effettuato sia in forma collettiva che in forma individuale, a seconda delle esigenze e della destinazione.
3. Il Trasporto Sociale è un servizio che si rivolge a tutti i cittadini e agli stranieri residenti all'interno della Comunità Montana dell'Oltrepò Pavese, che non siano in grado, per ragioni anagrafiche, familiari o personali di raggiungere autonomamente le destinazioni deputate alla fruizione dei servizi essenziali sopra specificati.
4. Il Trasporto Sociale si considera concluso con l'arrivo presso la struttura di destinazione e/o il rientro al proprio domicilio.

ART. 4 DESTINATARI DEL SERVIZIO

1. Possono essere accreditati alla fruizione del servizio, secondo i termini e le modalità disciplinate al successivo art. 6, i cittadini residenti nei Comuni della Comunità Montana dell'Oltrepò Pavese che:
 - siano utenti del servizio di assistenza domiciliare agli anziani ovvero del servizio di assistenza domiciliare ai disabili;



-
- abbiano compiuto i sessantacinque anni di età, e/o si trovino in una situazione di impellente bisogno, essendo privi, anche solo temporaneamente, di una rete familiare in grado di supportarli.
 - Ai sensi della vigente legislazione possono inoltre fruire del servizio i cittadini, gli stranieri e gli apolidi dimoranti temporaneamente nel Comune, allorché si trovino in situazioni di bisogno tali da esigere interventi non differibili e non sia possibile indirizzarli a corrispondenti servizi del Comune, della Regione o dello Stato di appartenenza.

ART. 5 MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO

1. Il servizio di Trasporto Sociale verrà effettuato in regime dalla Comunità Montana dell'Oltrepò Pavese.
2. I rapporti economici e giuridici tra i Comuni e la Comunità Montana dell'Oltrepò Pavese, derivanti dalla gestione del servizio di trasporto sociale, saranno regolati dagli atti conseguenti l'apposita convenzione.

ART.6 MODALITÀ DI ACCESSO AL SERVIZIO - ACCREDITAMENTO

1. Al fine di accedere al servizio di Trasporto Sociale i cittadini interessati devono ottenere l'accreditamento da parte del Comune di residenza/domicilio.
L'accreditamento degli utenti viene disposto dal Responsabile dei Servizi Sociali del Comune, d'ufficio o su richiesta degli interessati, in accordo con le disposizioni relative all'individuazione delle categorie d'utenza di cui all'art. 4 del presente regolamento, che ne costituiscono i requisiti.
2. Gli interessati devono formulare istanza di accreditamento presentando al Comune di residenza/domicilio nei giorni e orari di apertura al pubblico dell'Ufficio protocollo, l'apposito modulo di richiesta, allegato al presente regolamento, sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, corredato da certificazione ISEE del proprio nucleo familiare relativa all'ultimo anno d'imposta.
3. Il Comune è tenuto ad esaminare la richiesta e a dare comunicazione all'interessato circa l'esito dell'istruttoria entro trenta giorni dalla data di presentazione della stessa.
4. Il Comune è altresì tenuto a predisporre e ad aggiornare annualmente un elenco degli utenti accreditati. Detto elenco e le conseguenti variazioni devono essere comunicate tempestivamente alla Comunità Montana dell'Oltrepò Pavese;
5. In casi di particolare necessità ed urgenza il Comune può disporre, con provvedimento motivato del Responsabile del Servizio, l'ammissione al Trasporto Sociale di utenti privi di accreditamento, rimandando ad un momento immediatamente successivo al termine dell'emergenza la verifica del possesso, da parte degli stessi, dei requisiti richiesti ed il conseguente, eventuale loro inserimento nell'elenco degli utenti accreditati.
6. Una volta conseguito, l'accreditamento rimane valido fino al trasferimento in altro comune, ovvero fino a revoca, che viene disposta dal Responsabile del Servizio a seguito di verifica del mantenimento dei requisiti di



accreditamento, nel caso in cui si accerti che l'utente abbia reso dichiarazioni mendaci, ovvero abbia superato il limite di reddito che dà diritto alla fruizione del servizio.

ART. 7

MODALITÀ DI ACCESSO AL SERVIZIO – PRENOTAZIONE

1. La richiesta di accesso al servizio, salvo i casi di urgenza, deve pervenire all'ufficio preposto al coordinamento del servizio con almeno 7 giorni di anticipo sulla data prevista per il primo trasporto, al fine di consentire l'adeguata programmazione del servizio.
2. La richiesta di prenotazione può avvenire anche tramite chiamata telefonica. In quest'ultimo caso la compilazione del modulo avviene a cura del competente ufficio.
3. Una volta acquisita la richiesta, l'ufficio di coordinamento provvede a trasmetterla tempestivamente all'erogatore del servizio e per conoscenza al comune di pertinenza e la inserisce nell'apposito Piano dei Trasporti Sociali e comunica al richiedente, entro 48 ore dalla ricezione, la presa in carico della richiesta, ovvero l'inabilità ad evaderla.
4. Nel caso in cui le richieste di prenotazione eccedessero le possibilità materiali di evasione delle stesse, verrà data priorità ai servizi richiesti da utenti accreditati che soddisfino il maggior numero di criteri di precedenza, così come specificati al successivo articolo 10.
5. Nel caso in cui non fosse possibile garantire nei termini richiesti, con gli operatori ed i mezzi a disposizione, l'evasione della prenotazione, l'ufficio di coordinamento provvederà a concordare con l'interessato il rinvio del servizio ovvero, in caso di improrogabilità, eventuali modalità alternative di soddisfazione della domanda, tra cui la segnalazione del nominativo alle organizzazioni di volontariato operanti sul territorio.
6. Nei casi di urgenza particolare ed eccezionale, che deve essere dichiarata e motivata nell'apposita modulistica, il Comune garantisce il completamento dell'istruttoria nei tempi utili per l'eventuale erogazione del servizio.

ART. 8

EROGAZIONE DEL SERVIZIO

1. L'effettuazione del servizio è garantito dal lunedì al venerdì, nella fascia oraria compresa fra le ore 8.00 e le ore 18.00.
2. In casi di particolari necessità, verificate dal responsabile dell'ufficio, i trasporti potranno essere effettuati anche nei giorni festivi, o in orari diversi.
3. Il servizio viene in ogni caso organizzato nei limiti delle risorse umane e dei mezzi nelle disponibilità della Comunità Montana dell'Oltrepò Pavese.
4. Eventuali disdette o variazioni della prenotazione dell'intervento dovranno essere comunicate alla struttura di coordinamento entro 48 ore dall'effettuazione del trasporto programmato.



ART. 9
CONCORSO AI COSTI DEL SERVIZIO: TARIFFE, RIDUZIONI ED ESENZIONI

1. Il servizio di Trasporto Sociale viene erogato gratuitamente ai richiedenti che, all'atto dell'accreditamento, abbiano prodotto un indicatore ISEE inferiore od uguale al limite previsto per l'inserimento nella fascia di esenzione. Periodicamente la Giunta Esecutiva dell'Ente, definisce lo scaglione di reddito, espresso nei termini dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente, all'interno del quale è prevista l'esenzione dalla compartecipazione alla spesa per il servizio.
2. Per i servizi di trasporto sociale che si esauriscano all'interno del territorio comunale viene applicata una tariffa fissa, quantificata periodicamente con atto della Giunta Esecutiva dell'Ente .
3. Per i servizi di trasporto contenuti entro un tragitto di 40 (quaranta) km, comprensivi di andata e ritorno, si applica una tariffa differenziata unicamente in base allo scaglione di reddito di appartenenza del richiedente.
4. Per i servizi di trasporto che contemplino un tragitto più lungo si applica, oltre alla tariffa fissa, una tariffa variabile che tenga conto dei chilometri percorsi e degli scaglioni di reddito di appartenenza dei richiedenti.
5. Il calcolo del chilometraggio avviene dal momento del prelievo del richiedente presso il proprio domicilio, fino all'arrivo a destinazione. Le eventuali spese di pedaggio autostradale e di parcheggio a pagamento saranno a carico degli interessati.
6. Per richieste di trasporto che comportino un tragitto di oltre 200 Km., verrà effettuata una valutazione di ammissibilità che terrà conto dei limiti di risorse umane e di mezzi a disposizione.
7. Trattandosi di un intervento assimilabile al servizio di assistenza domiciliare, le quote di contribuzione degli utenti non necessitano di fattura da parte dell'Amministrazione Comunale ai sensi dell'art. 10.27 ter del DPR 633/72.
8. Il pagamento della quota prevista dovrà avvenire attraverso versamento sul c/c postale intestato alla Comunità Montana dell'Oltrepò Pavese – Trasporto Sociale, il bollettino postale verrà distribuito a cura degli Uffici comunali;
9. Il Comune si impegna a trasferire annualmente alla Comunità Montana dell'Oltrepò Pavese la quota che verrà quantificata a titolo di compartecipazione al costo del servizio, nelle proporzioni e secondo le modalità disciplinate dalla convenzione di cui all'art. 5.

ART. 10
CRITERI DI PRECEDENZA

1. Nel caso in cui vi fossero più richieste di trasporto rispetto alla quantità di servizi materialmente effettuabili, il responsabile del servizio di coordinamento dovrà procedere a richiedere l'attivazione dei servizi in base alle seguenti priorità:
 - incidenza del trasporto sul mantenimento del benessere psicofisico del soggetto richiedente;



-
- grado di difficoltà da parte del richiedente nel reperire il servizio presso la propria rete familiare;
 - ordine cronologico di presentazione della domanda;
 - godimento di un reddito inferiore.
2. Qualora il piano dei trasporti predisposto dal servizio escluda, per motivi organizzativi, alcune richieste, sarà cura del Comune segnalare tali nominativi ai gruppi di volontariato presenti sul territorio e/o ove possibile, provvedere direttamente;
 3. In ogni caso non possono essere trasportate persone che necessitano di barella o di automezzo specificamente dedicato ai trasporti sanitari.
 4. Le persone parzialmente autosufficienti o i minori disabili dovranno essere accompagnati da una persona di fiducia che dovrà garantire la necessaria assistenza durante il trasporto.

ART. 11 ASSICURAZIONE

Le persone trasportate sono coperte da apposita assicurazione stipulata dall'ente, azienda, associazione che fornisce il servizio.

ART. 12 INFORMAZIONE ALL'UTENZA

Il richiedente del servizio prende visione del presente regolamento ai fini della totale accettazione delle condizioni in esso previste.

ART. 14 VIGENZA DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio Informativo della Comunità Montana dell'Oltrepò Pavese e dei Comuni convenzionati.